



Tribunale e Procura della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno

Prot.n. 571/2022

OGGETTO: Direttive per Operatori socio-sanitari e Forze di Polizia in ordine all'applicazione dell'art.403 c.c. nuova formulazione. Decorrenza 22 giugno 2022.

AL SIG. PREFETTO DI SALERNO

c.a. dott. Francesco Russo
con richiesta di cortese diramazione ai Sigg. SINDACI DEI COMUNI
della Provincia di Salerno

AL SIG. QUESTORE

c.a. Dott. Giancarlo Conticchio

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI

c.a. Col. Gianluca Trombetti

**AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
DI SALERNO**

c.a. Col. Oriol De Luca

**AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI ASSISTENTI SOCIALI della Regione Campania**

c.a. dott.ssa Gilda Panico

**ALLE DIREZIONI DEI PIANI DI ZONA
DELLA PROVINCIA DI SALERNO**

E p.c.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Salerno

c.a. dott.ssa Iside Russo

Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica

Presso la Corte di Appello di Salerno

c.a. Dott. Leonida Primicerio

Si trasmettono le allegate direttive relative alla nuova procedura ex art.403 c.c. che entrerà in vigore a partire dal prossimo 22 giugno c.a., con preghiera di assicurare la massima diffusione delle stesse a tutti gli Assistenti Sociali ed agli appartenenti alle Forze di Polizia.

Certi di una cortese proficua collaborazione, con ossequio

IL PRESIDENTE

Dott. Piero Avallone

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Patrizia Imperato



TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI SALERNO

DIRETTIVE PER OPERATORI SOCIOSANITARI E FORZE DI POLIZIA

**IN ORDINE ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 403 COD. CIV.
(DECORRENZA 22 GIUGNO 2022)**

La nuova normativa in materia di collocamenti di emergenza di minorenni ex art. 403 c.c. introdotta dall'art 27 legge 26.11.2021 nr 206, entrerà, come è noto, in vigore il prossimo 22 giugno.

Il testo novellato ribadisce i presupposti già previsti nella vecchia formulazione dell'art. 403 c.c. in ordine alla **situazione di abbandono morale e materiale** prevedendo altresì **l'esposizione a grave pregiudizio e pericolo per l'incolumità psicofisica**, espressione che richiama in realtà le situazioni di pericolo già previste dalla normativa attualmente in vigore.

Analogamente, soggetto in grado di intervenire a tutela è sempre la **pubblica autorità** intesa come autorità amministrativa, quindi anche operatori socio-sanitari, sindaci, forze dell'ordine. In ogni caso, come ribadito dalla novella, le autorità diverse dai Servizi Sociali dovranno comunque rivolgersi a questi per il collocamento del minore **in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione**. L'espressione **"a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia"** indica cioè che le pubbliche autorità diverse dai servizi sociali dovranno rivolgersi a questi per individuare la collocazione e gli interventi emergenziali da attuare salvo il caso in cui risultasse impossibile nell'immediato avere la loro presenza. I servizi sociali, dunque, dovranno essere sempre coinvolti.

Orbene il **luogo sicuro** ove va effettuato il collocamento, a mente dell'art. 8 della novella, rinviando alle norme sull'affido familiare, ribadisce che il collocamento in comunità per minori deve essere la **extrema ratio**, privilegiando in ogni caso situazioni di collocamento nell'ambito della sfera familiare e/o amicale come precisato attraverso il rinvio alle norme in tema di affidamento familiare.

Ne consegue che, laddove sia possibile mettere in protezione il minore affidandolo, col consenso dei genitori, a parenti entro il quarto grado, si è al di fuori del campo di applicazione dell'art. 403 c.c.

Ma ciò che massimamente rileva nella nuova formulazione è l'introduzione sia per gli operatori precedenti che per l'autorità giudiziaria, di specifici ed inderogabili obblighi procedurali da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi. Tempi il cui mancato rispetto comporta la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato posto in sicurezza.

Si richiama pertanto quanto espresso sul punto nel testo novellato in ordine alle attività da compiersi da parte dell'autorità procedente:

2. *La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento*

corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Orbene appare evidente che il primo compito richiesto alla pubblica autorità operante è quello di dare **"immediato avviso orale"** al Pubblico Ministero Minorile di turno, territorialmente competente ed è a questi che **entro le ventiquattro ore** successive andrà trasmesso il provvedimento.

La competenza, si segnala, va individuata in base al luogo di **residenza abituale** del minore (**"pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale"**)

In pratica, allorché si tratti di minore che dimori stabilmente fuori il distretto di Salerno l'avviso andrà fatto al PMM di detto luogo. Per maggiore comodità operativa alle presenti direttive sono allegati gli elenchi dei contatti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica delle Procure di tutta Italia

Resta chiaro che nel caso di minore che abbia residenza fuori dal distretto di Salerno ma abiti stabilmente nello stesso, o di minore per il quale non sia possibile determinare la residenza abituale vale la regola residuale del luogo dove viene trovato.

Come evidenziato dal legislatore l'intervento potrà aversi anche nel caso di **"allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale"**. Si chiarisce quindi che deve essere inteso come provvedimento ex art. 403 cod. civ. anche **"allontanamento da uno solo"** degli esercenti come nell'ipotesi ricorrente del padre maltrattante, con collocamento del minore insieme alla madre in una casa rifugio.

Come riportato, il legislatore parla di un collocamento che dovrà essere disposto sempre con un **formale provvedimento motivato** non essendo più sufficiente operare attraverso una segnalazione nella quale dare atto che è stato effettuato un allontanamento e un collocamento di un minore.

Pertanto, lo stesso dovrà contenere

- 1) L'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stato posto in sicurezza il minore mediante allontanamento da uno o entrambi i genitori.
- 2) Le generalità complete e la residenza del minore e domicilio abituale se diverso dalla residenza anagrafica ed analoghi dati dei genitori o degli esercenti (tutore, affidatari) con eventuali recapiti. Opportuna altresì la segnalazione degli altri componenti minorenni del nucleo familiare.
- 3) L'enunciazione delle ragioni che hanno determinato il provvedimento con esposizione delle circostanze di fatto constatate o apprese che integrano la situazione di abbandono o pericolo per il minore e la necessità di procedere in emergenza. Opportuna altresì l'allegazione di eventuali relazioni pregresse e di informative e/o annotazioni di altre autorità eventualmente intervenute. Sul punto si segnala che ...la nuova normativa prevede che ... **Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti**. Fondamentale a tale scopo la raccolta di quante più informazioni possibili sul caso
- 4) La menzione del luogo sicuro presso il quale il minorenne viene collocato per la sua protezione (abitazione del parente o conoscente al quale il minore è affidato o della struttura) . Sul punto si segnala che nel caso in cui il livello di pericolo imponga di tenere segreta la collocazione, questa potrà essere omessa con specifica motivazione.

Ove non sia possibile nell'immediato l'intervento dei Servizi Sociali, gli organi di Polizia redigeranno una relazione contenente i suindicati elementi nonché un verbale di affidamento del minorenne che menzioni espressamente che si tratta di affidamento ai sensi dell'art. 403 codice civile, adoperandosi affinché il Servizio Sociale competente trasmetta alla Procura Minorile la eventuale documentazione pregressa e relazione integrativa, onde consentire al P.M.M. di proporre le opportune richieste al Tribunale per i Minorenni di cui al punto 3).

In ogni caso, **entro le ventiquattro ore successive al collocamento in protezione, la "pubblica autorità" deve trasmettere gli atti al PMM competente. In** mancanza, il provvedimento di collocamento in protezione perderà efficacia.

E', quindi, fondamentale da un lato che il provvedimento contenga l'indicazione dell'orario di collocamento in protezione, e dall'altro che l'atto sia trasmesso alla Procura per i Minorenni competente ed esclusivamente a questa, unitamente agli allegati, entro le ventiquattro ore da quel momento.

L'indirizzo di posta elettronica da utilizzare è il seguente:

civile.procmin.salerno@giustiziacert.it; procmin.salerno@giustizia.it

Il PMM provvederà a richiedere la convalida del provvedimento emesso dalla pubblica autorità entro le successive 72 ore , laddove non ritenga di procedere con richiesta di revoca ***Il pubblico ministero, entro le successive settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti.***

Si segnala che analoga tempestività operativa viene richiesta al Tribunale per i Minorenni che entro 48 ore dalla richiesta della Procura provvede con decreto sulla richiesta di convalida e, nominato un curatore speciale per il minore, fissa un' udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni. Tale decreto va **immediatamente** comunicato al PMM che entro le successive 48 ore procederà alla notifica del decreto e del ricorso agli esercenti avvalendosi della PG

All' udienza il giudice procederà agli atti istruttori ed assumerà con decreto la decisione relativa alla modifica o revoca del decreto di convalida al di là di eventuali istanze ex art 330 cc e ss per le quali verrà disposto l'eventuale ulteriore corso del procedimento entro 15 giorni.

Si ribadisce pertanto la necessità di fornire in uno al provvedimento di collocamento da convalidare il maggior numero di informazioni possibili in modo da consentire la formulazione di un articolato ricorso nei termini previsti dalla legge.

Infine si sottolinea ancora una volta la necessità del rispetto dei tempi previsti dalla normativa in esame pena l'inefficacia di ogni provvedimento assunto.

Salerno, 17 giugno 2022

IL PRESIDENTE

Dott. Piero Avallone

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Patrizia Imperato

ART. 403 COD. CIV. - RIFERIMENTI PER L'AVVISO ORALE E LA TRASMISSIONE ATTI

PROCURA	PROVINCE DI COMPETENZA	TELEFONO TURNO INDIRIZZO TRASMISSIONE ATTI
ANCONA	Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino	
BARI	Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Bari per indicazione del nome e numero del PMM di turno settorecivile.procmin.bari@giustiziacert.it
BOLOGNA	Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	329 907 8847 cnr.procmin.bologna@giustiziacert.it
BOLZANO	Bolzano	366 786 5219 civile.procmin.bolzano@giustiziacert.it
BRESCIA	Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova	329 410 4349 dirigente.procmin.brescia@giustiziacert.it
CAGLIARI	Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastra, Oristano.	
CALTANISSETTA	Caltanissetta, Enna	328 860 6006 civile.procmin.caltanissetta@giustiziacert.it
CAMPOBASSO	Campobasso, Isernia	
CATANIA	Catania, Ragusa, Siracusa	335 641 8625 civile.procmin.catania@giustiziacert.it
CATANZARO	Catanzaro, Cosenza, Crotona, Vibo Valentia.	329 002 1930 dirigente.procmin.catanzaro@giustiziacert.it
FIRENZE	Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.	
GENOVA	Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Massa Carrara	329 260 3805 civile.procmin.genova@giustiziacert.it
L'AQUILA	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo	348 381 8892 civile.procmin.laquila@giustiziacert.it

LECCE	Lecce, Brindisi	331 620 0544 settorecivile.procmin.lecce@giustiziacer.it
MESSINA	Messina	335 137 3665 settorecivile.procmin.messina@giustiziacer.it
MILANO	Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese, Sondrio.	347 692 5571 403.procmin.milano@giustizia.it
NAPOLI	Napoli, Avellino, Benevento, Caserta.	081 744 7300 i carabinieri smistano la chiamata al PMM di turno cnr.procmin.napoli@giustiziacer.it
PALERMO	Palermo, Agrigento, Trapani	337 142 8260 civile.procmin.palermo@giustizia.it
PERUGIA	Perugia, Terni	
POTENZA	Potenza, Matera	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Potenza per indicazione del nome e numero del PMM di turno
REGGIO CALABRIA	Reggio Calabria	331 642 5445 civile.procmin.reggiocalabria@giustiziacer.it
ROMA	Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo	331 622 3106 oppure contattare Questura o Comando Provinciale CC Roma per indicazione del nome e numero del PMM di turno
SALERNO	Salerno	Contattare Questura o Comando Provinciale CC Salerno per indicazione del nome e numero del PMM di turno civile.procmin.salerno@giustiziacer.it
SASSARI	Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio.	329 420 3943 procmin.sassari@giustiziacer.it
TARANTO	Taranto	331 608 4849 civile.procmin.taranto@giustiziacer.it
TORINO	Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano- Cusio-Ossola, Vercelli, Valle d'Aosta	328 150 6959 procuratore.procmin.torino@giustiziacer.it
TRENTO	Trento	
TRIESTE	Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	348 767 9246
VENEZIA	Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza	